



Decreto Dirigenziale n. 673 del 08/08/2014

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

Approvazione "Circolare recante le indicazioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. La L.R. 9 gennaio 2014, n. 1, pubblicata sul BURC n. 2 del 10/01/2014, con la quale è stata approvata la “NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE”;
- b. i Decreti Dirigenziali del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale n. 55 del 07/02/2014, n. 295 del 06/05/2014 e n. 373 del 03/06/2014, con i quali sono state approvate rispettivamente: la modulistica di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 1/2014 e le relative istruzioni per la sua compilazione; l'integrazione della predetta modulistica, con le ulteriori istruzioni per la redazione; la Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della 9 gennaio 2014, n.1;
- a. la delibera n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- b. la deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, di attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Regolazione del sistema produttivo e distributivo regionale all'U.O.D. 03 “Regimi regolatori specifici e riduzione, oneri burocratici” della D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
- c. la deliberazione n. 427/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Francesco P. Iannuzzi;
- d. la deliberazione n. 488/2013 di conferimento, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Regimi regolatori specifici e riduzione, oneri burocratici” al Dott. Fortunato Polizio;

RITENUTO che

- a. i Comuni, nell'ipotesi in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, dello strumento di intervento per l'apparato distributivo vigente, già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria possono effettuare tale adempimento in via semplificata;
- b. l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata può essere effettuato previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;

RITENUTO, altresì,

per quanto precede, di dover proseguire nell'adozione di atti tesi alla semplificazione e chiarimenti in ordine all'applicazione della citata legge regionale n. 1/2014 e quindi di redigere, approvare e pubblicare una novella Circolare recante le indicazioni per “ L'AGGIORNAMENTO , IN FORMA SEMPLIFICATA , DELLO STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2014

VISTI

- a. Il Decreto Legislativo n. 114/98;
- b. la Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1
- c. le DD.GG.RR. nn. 478/2012, 710/2012, 427/2013 e 488/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'U.O.D. 03 “Regimi regolatori specifici e riduzione, oneri burocratici della D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive” e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti

1. di approvare la Circolare, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, recante le indicazioni per “ L'AGGIORNAMENTO , IN FORMA SEMPLIFICATA , DELLO STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2014;
2. di disporre l'invio di copia del presente atto: al Presidente della Giunta Regionale, al Capogabinetto e al Dipartimento della programmazione e sviluppo economico 51 00; al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza; al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it.

Francesco Paolo Iannuzzi

**CIRCOLARE RECANTE LE INDICAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO,
IN FORMA SEMPLIFICATA, DELLO STRUMENTO D'INTERVENTO PER
L'APPARATO DISTRIBUTIVO ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2014**

PREMESSE

1. La legge regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1, in vigore dall'11 gennaio 2014, integrata dall'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio, ai sensi delle potestà legislative previste dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Successivamente, a mezzo dei Decreti Dirigenziali del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale n. 55 del 07/02/2014, n. 295 del 06/05/2014 e n. 373 del 03/06/2014, sono state approvate rispettivamente:

- la modulistica di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 1/2014 e le relative istruzioni per la sua compilazione;
- l'integrazione della predetta modulistica, con le ulteriori istruzioni per la redazione;
- la Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della 9 gennaio 2014, n.1.

2. Secondo la disciplina comunitaria e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, costituisce principio generale della legge regionale n. 1/2014 l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

Nel merito la legge regionale n. 1/2014 stabilisce che:

- le norme regionali e i regolamenti comunali che disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali devono garantire il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza;
- le disposizioni regionali e comunali limitative dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali sono divenute inefficaci con l'entrata in vigore della L.R. n. 1/2014;

- le norme regionali ed i regolamenti comunali non incompatibili con le disposizioni ed i principi della Legge Regionale permangono in vigore, nei limiti di rispondenza con la citata legge regionale;
- le disposizioni regionali e comunali che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali devono essere comunque interpretate in via restrittiva.

3. All'art. 10 la legge regionale n. 1/2014 definisce le caratteristiche normative dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, attribuendogli, così come già previsto dalla L.R. n. 1/2000, la valenza di strumento integrato del piano urbanistico comunale, con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali.

Il primo comma dell'art. 10 stabilisce che *“I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore”*.

La Circolare approvata con il Decreto Direttoriale n. 373 del 3 giugno 2014 ha fornito le indicazioni applicative per attuare le disposizioni della L.R. n. 1/2014 onde procedere all'approvazione del SIAD, in adeguamento o in variante dello strumento urbanistico comunale.

L'adozione del SIAD e, se vigente, il suo adeguamento alle previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale, costituisce un obbligo per tutti i comuni della regione Campania, come stabilito all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per il corretto rapporto tra la P.A. ed i cittadini e per predisporre le condizioni regolamentari per la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo della rete commerciale e dei suoi occupati.

La medesima normativa all'art. 60 prevede che in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale, senza necessità di espressa diffida, assolvendo la presente Circolare alla debita funzione monitoria, nomina un Commissario ad acta, individuato tra il proprio personale dirigenziale, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, che sostituisce gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.

La presente Circolare si occupa di fornire ulteriori indicazioni operative al fine di ottemperare, in forma semplificata, alla prescrizione di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 1/2014.

4. Ai sensi della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, scaturisce quanto di seguito specificato.

a) Attività commerciali nelle zone produttive

Gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale e fermo restando le scelte di localizzazione delle attività commerciali da parte dei Comuni con lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

Tale disposizione è recepita dai Comuni nei SIAD, ma trova diretta applicazione anche nei Comuni che non siano muniti di SIAD, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento dei SIAD vigenti e nei Comuni che non provvedano nei termini di legge ai predetti adempimenti.

b) Attività commerciali nelle zone produttive ricadenti in aree ASI

In merito all'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive di beni e/o servizi che sono comprese nelle aree di sviluppo industriale (ASI), si possono verificare le seguenti ed alternative condizioni:

- nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali ed il commercio al dettaglio sia consentito dal piano dell'ASI, pur senza la determinazione della tipologia, la realizzazione degli esercizi commerciali è ammessa nei limiti delle norme del SIAD;
- nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali, ma il commercio al dettaglio non sia né previsto terminologicamente né espressamente escluso dal piano dell'ASI, l'apertura degli esercizi commerciali è ammessa nei limiti delle norme del SIAD;
- nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali, ma il commercio al dettaglio sia espressamente escluso dal piano dell'ASI, la realizzazione degli esercizi commerciali non è ammessa, se non previa la relativa variante urbanistica.

c) Attività commerciali in assenza del SIAD

Per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della L.R. n. 1/2014, nei Comuni dove non è vigente il SIAD, l'apertura delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per le merci ingombranti e dei mercati su area privata, è ammessa se gli esercizi commerciali sono ricadenti nelle zone territoriali destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nel rispetto della L.R. n. 1/2014.

d) Esercizi di vicinato

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2014, l'apertura degli esercizi di vicinato è ammessa in tutte le zone territoriali omogenee, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale.

e) Medie strutture di vendita

Ai sensi degli artt. 10 e 17 della L.R. n. 1/2014, l'apertura delle medie strutture di vendita è ammessa nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale.

Le domande di apertura sono accolte se non è comunicato, entro il termine di 60 giorni, il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a 75 giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

f) Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

Ai sensi degli articoli n. 10 e n. 16 della legge regionale n. 1/2014, l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è ammessa con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita.

g) Mercati su aree private

A norma dell'art. 2 della L.R. n. 1/2014, la realizzazione dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale.

h) Modalità di svolgimento delle attività commerciali

Come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 1/2014, l'attività commerciale è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

La vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto dei regolamenti nn. 852/2004/CE e 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che stabiliscono le norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

i) SUAP

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1/2014 e del D.P.R. n. 160/2010, l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Le procedure amministrative del SUAP in merito agli adempimenti per le strutture distributive sono effettuate in forma telematica.

j) Restrizioni vietate

A norma dell'art. 10, comma 4, il SIAD non può contenere alcuna delle seguenti restrizioni:

- il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
- la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
- il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
- l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

k) Orari di vendita

La scelta degli orari di vendita è liberamente determinata dall'esercente e le modalità di esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono rimesse alle disposizioni della L.R. n. 1/2014 (art. 24) e della Circolare di applicazione (art. 20).

l) Autorizzazioni per il commercio su posteggi

Ai sensi degli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a mezzo di posteggi sono rilasciate per una durata, fissata con il relativo bando comunale, non inferiore a nove anni e non superiore a dodici anni, mentre le proroghe delle vigenti autorizzazioni sono disciplinate secondo l'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 59/2010.

Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni sede di posteggi devono rendere noto alla Direzione Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale, il numero dei posteggi che si sono liberati, nel corso dell'anno precedente, nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la

periodicità, il numero identificativo, la superficie, l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico.

m) Procedimenti amministrativi

La Circolare di cui al Decreto Direttoriale n. 373/2014, agli articoli da 11 a 19 definisce i procedimenti amministrativi, commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari in merito alle singole tipologie delle strutture distributive su aree private (esercizi di vicinato, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e mercati su aree private); all'articolo 3, in merito ai mercati su aree private; agli articoli da 26 a 29, in merito al commercio su aree pubbliche.

n) Atti ormai inefficaci ed atti ancora vigenti

Ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina le disposizioni dei vigenti SIAD sono caratterizzate da una condizione di inefficacia sopravvenuta che impedisce alle stesse di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, trattandosi di atti regolamentari, sono soggette a disapplicazione.

I SIAD già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della L.R. 1/2014 sono fatti salvi e sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto.

o) Disapplicazione di atti inefficaci

All'obbligo della disapplicazione di atti divenuti inefficaci sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto, come gli organi giudiziari, quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi.

ART. 1 – AGGIORNAMENTO DEL SIAD PER ATTO DI RICOGNIZIONE

1. Nel caso in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, del vigente strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, i comuni, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria, possono effettuare tale adempimento in via semplificata.

L'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è effettuato previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione.

2. L'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, alle seguenti condizioni:

- a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
- b) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- c) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;
- d) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
- e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali.

ART. 2 – L'ATTO DI RICOGNIZIONE

Nella delibera di ricognizione, la Giunta Comunale prende atto, per i motivi precedentemente espressi ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 373/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 55/2014 e n. 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

- 1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
- 2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- 3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
- 4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
- 5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
- 6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle

aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;

l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.

ART. 3 – PUBBLICITA' DELLA DELIBERA DI AGGIORNAMENTO

La delibera dell'atto di ricognizione sarà inviata alla Direzione Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC, per sintesi, per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.